

Michele Novielli
avvocato
Via Buccari n. 3 - Roma (RM)
Piazza Armando Diaz n. 29 - Bitetto (Ba)
Tel. e Fax. 080/4031620

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO SEDE DI ROMA
SEZIONE PRIMA BIS

Motivi aggiunti al ricorso N. 30/2019 REG.RIC.

per il sig. **Mescia Massimo**, nato a Foggia (FG), in data 12.4.1994, residente in Orsara di Puglia (FG), alla via Pasubio n. 32, C.F. MSCMSM94D12D643O, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Novielli del Foro di Bari (C.F.NVLMHL83E31A662P), giusta procura in calce al ricorso introduttivo, presso il cui Studio in Roma (Ro) via Buccari n.3 (Studio Proietti - Forti - Bove) e Bitetto (Ba), alla Piazza Armando Diaz n. 29 elettivamente domicilia ai fini del presente procedimento.

Il difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni a mezzo posta certificata all'indirizzo pec novielli.michele@avvocatibari.legalmail.it ed a mezzo fax al numero 080/4031620.

ricorrente

contro

il **Ministero della Difesa**, sedente in Palazzo Baracchini, Via XX Settembre 8, 00187 Roma, C.F. 80234710582, in persona del Ministro della Difesa p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato, ex art. 11 R.D. 1611/1933, presso l' Avvocatura medesima in Roma via dei Portoghesi n.12 -

il **Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri**, sedente in Viale Romania, 45 - 00197 Roma (RM), in persona del Comandante Generale p.t., C.F. 80236190585, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato, ex art. 11 R.D. 1611/1933, presso l' Avvocatura medesima in Roma via dei Portoghesi n.12 -

resistenti

e nei confronti

del sig. **Mazza Alessandro**, nato a Bari il 12.5.1997, residente in Bitonto (BA), alla via Tommaso Traetta n. 214, C.F. MZZLSN97E12A662P,

controinteressato

per l'annullamento, previa sospensiva

dei seguenti ulteriori atti e provvedimenti e, segnatamente:

- del decreto n. prot. 61/11-4-1 CC del 13.12.2018, pubblicato in data 14.12.2018 sul sito internet ufficiale della procedura concorsuale, con cui il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha provveduto alla approvazione delle graduatorie finali di merito del Concorso pubblico, per esame e titoli, a per il reclutamento di 2000 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato in

Michele Novielli avvocato

G.U.R.I. – 4^a serie speciale “Concorsi ed Esami” – n. 38 del 15.5.2018 (all. n. 1 al presente ricorso per motivi aggiunti);

- del verbale n. 70 del 4.12.2018, sconosciuto al ricorrente, con cui la Commissione esaminatrice istituita in detto concorso ha proceduto alla stesura delle graduatorie finali;

- della “*Graduatoria art 1, co1 Lett A*” (all. n. 2), contenente l’indicazione dei candidati vincitori per i n. 1242 posti riservati ex art. 1, I comma, lettera a del Bando, ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1), ovvero in rafferma annuale in servizio, pubblicata sul sito della procedura concorsuale de qua in data 14.12.2018, approvate con il gravato decreto n. prot. 61/11-4-1 CC del 13.12.2018;

- ove occorra, della “*Graduatoria art 1, co1 Lett A Forestale*” (all. n. 3), della “*Graduatoria art 1, co1 Lett B*” (all. n. 4), della “*Graduatoria art 1, co1 Lett B Forestale*” (all. n. 5), della “*Graduatoria art 1, co1 Lett C*” (all. n. 6), della “*Graduatoria art 1, co1 Lett C Forestale*” (all. n. 7) e della “*Graduatoria art 1, co1 Lett D*” (all. n. 8), tutte approvate con il gravato decreto n. prot. 61/11-4-1 CC del 13.12.2018;

- dell’avviso contenente “*PRESCRIZIONI PER I CANDIDATI DA INCORPORARE*”, del 6.12.2018, pubblicato sul sito internet della procedura in pari data (all. n. 9);

- dell’ “*AVVISO INCORPORAMENTO*”, privo di data, pubblicato in data 6.12.2018 (all. n. 10);

- di tutti gli atti pregressi, consequenziali e/o connessi;

FATTO

Con il ricorso introduttivo il sig. Mescia ricorrente chiedeva l’annullamento:

- del provvedimento, datato 10 ottobre 2018, n. PROT. 365758/2-11, conosciuto in pari data (all. n. 1 al ricorso principale), con cui la Commissione per l’accertamento dell’idoneità psico-fisica al servizio nell’Arma dei Carabinieri, istituita nell’ambito del Concorso pubblico, per esame e titoli, a per il reclutamento di 2000 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato in G.U.R.I. – 4^a serie speciale “*Concorsi ed Esami*” – n. 38 del 15.5.2018, ha ritenuto il ricorrente non idonea al servizio per “*ALLUCE VALGO BILATERALE (LETTERA V, PUNTO 3)*”;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo per il ricorrente, ancorché dal medesimo non conosciuto ed, in particolare:

a) del verbale di visita medica generale n. prot. 365758/2-3 del 10.10.2018, conosciuto in data 5.11.2018 (all. n. 2 al ricorso principale);

b) del “referto di radiografia piedi” n. 89 del 10.10.2018, conosciuto in data 5.11.2018, inerente la visita medica specialistica effettuata presso l’Ufficio Sanitario - Sezione di Radiologia del Centro Nazionale di Selezione e

Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri (all. n. 3 al ricorso principale);

c) ove occorra, della nota di trasmissione n. n. 127/2-12-6-CONT.CAR18 del 5.11.2018, conosciuta in pari data (all.n.4 al ricorso principale);

d) avviso pubblicazione titoli di merito (all. n. 5 al ricorso principale);

e) dell'avviso di ulteriori convocazioni datato 22.10.2018 (all. n. 6 al ricorso principale);

f) dell'avviso di terza convocazione dal 22 al 26 novembre 2018 datato 15.11.2018 (all. n. 7 al ricorso principale);

g) dell'avviso accertamento conoscenza lingua straniera datato 27.11.2018 (all. n. 8 al ricorso principale);

h) dell'avviso accertamento prova orale lingua straniera datato 30.11.2018 (all. n. 9 al ricorso principale);

i) dell'avviso accertamento per i candidati idonei datato 3.12.2018 (all. n. 16 al ricorso principale).

Il ricorrente proponeva istanza cautelare per la sospensione dei provvedimenti impugnati, che veniva discussa nell'udienza fissata da questo Ill.mo Tribunale il giorno 23.1.2019.

Nell'attesa della delibazione di codesto Ecc.mo Tribunale, con il presente atto, il ricorrente, essendo suo precipuo onere ed avendone necessità, intende impugnare, così come con il presente atto impugna, gli ulteriori atti intervenuti nella procedura concorsuale ed, in particolare, la graduatoria finale e la nomina dei vincitori del concorso.

Tali atti, infatti, sono parimenti manifestamente illegittimi, sia direttamente, sia in via derivata dall'illegittimità dei provvedimenti gravati con il ricorso introduttivo per i seguenti motivi di

DIRITTO

1) **Violazione degli artt. 3 e 21 quater L. 7 agosto 1990 n. 241. Insufficiente motivazione, sviamento, falsa ed errata rappresentazione della realtà, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 2, dell'art. 582 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, recante il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare. Eccesso di potere per inosservanza della Direttiva tecnica del Ministero della Difesa (approvata con D.M. 4 giugno 2014, GU Serie Generale n.131 del 09-06-2014) in per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui all'articolo 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento**

militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n.246". Eccesso di potere per illogicità, difetto di istruttoria e di motivazione.

Premesso quanto già dedotto nel ricorso introduttivo, da intendersi qui integralmente trascritto, va rilevato che il sig. Mescia ha ritualmente partecipato al Concorso pubblico, per esame e titoli, a per il reclutamento di 2000 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato in G.U.R.I. – 4^a serie speciale “Concorsi ed Esami” – n. 38 del 15.5.2018.

Ammesso alla partecipazione al concorso, il ricorrente superava brillantemente sia le prove scritte che le prove di efficienza fisica; queste ultime in particolare, consistevano nei seguenti esercizi ginnici, superati in sequenza:

- a) corsa piana 1000 m. nel tempo massimo di minuti 3'50", eseguita nel tempo di minuti 3'33";
- b) piegamenti sulle braccia nel numero minimo di 15;
- c) salto in alto all'altezza di cm 120;
- d) prova facoltativa di salto in alto all'altezza di cm 130;
- e) prova facoltativa di n. 4 trazioni alla sbarra.

Risultato idoneo alla prova di efficienza fisica, il ricorrente si sottoponeva agli accertamenti fisici e psichici, a cura di apposita Commissione.

Tali accertamenti consistettero in un esame clinico generale del candidato.

All'esito di tali accertamenti, in data 10.10.2018, la Commissione per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica al servizio nell'Arma dei Carabinieri, ha ritenuto il ricorrente non idoneo al servizio per “ALLUCE VALGO BILATERALE (LETTERA V, PUNTO 3)”.

Tuttavia risulta evidente che la valutazione dei requisiti psico-fisici formulata nei confronti del ricorrente risulta manifestamente erranea, irragionevole ed arbitraria, anche, e soprattutto, perché fondata su una istruttoria del tutto carente e lacunosa.

Con maggiore impegno esplicativo, va ribadito che prescrive la Direttiva tecnica del Ministero della Difesa (approvata con D.M. 4 giugno 2014, GU Serie Generale n.131 del 09-06-2014) (all n. 15 al ricorso principale), che per l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare ai sensi dell'articolo 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n.246", rientranti nella fattispecie di cui al succitato punto 3) dell'art. 382 lett. V D.P.R. 90/2010, e cioè fra le deformità gravi congenite e acquisite degli arti: “sono necessari per il giudizio diagnostico la podoscopia ed esami comparati RX dei piedi sotto carico”.

Ciò premesso, occorre rilevare che il giudizio formulato nel caso de quo dalla Commissione medica è totalmente erroneo, dal momento che la Commissione medica, non solo non ha fornito dimostrazione di aver preventivamente sottoposto il ricorrente ai prescritti accertamenti medici, ma, cosa ancor più rilevante, non si è data carico di verificare, in base alla norma richiamata, l'esatta patologia cui fosse eventualmente afflitto il ricorrente ed, in ogni caso, se la patologia riscontrata presentasse, innanzitutto, i caratteri della gravità.

Con maggiore impegno esplicativo deve, in primo luogo, ribadirsi che come emerso in sede di accesso agli atti effettuato dal ricorrente, contrariamente alla menzionata direttiva, la p.a. resistente si è limitata ad eseguire al ricorrente una semplice "radiografia piedi".

Tale contegno tradisce una ingiustificata ed immotivata inosservanza delle prescrizioni di cui alla direttiva tecnica del Ministero della Difesa, che, come detto, testualmente prescrive che "per le patologie congenite e acquisite dei piedi sono necessari per il giudizio diagnostico la podoscopia ed esami comparati RX dei piedi sotto carico".

Nessuno dei prescritti esami risulta esser stato, nel caso che ci occupa, effettuato.

La nuovamente qui eccepita mancata esecuzione degli accertamenti prescritti dal richiamato provvedimento ministeriale ha comportato la formulazione di il qui avverso giudizio diagnostico di inidoneità totalmente erroneo e manifestamente infondato, secondo cui il ricorrente sarebbe affetto da "ALLUCE VALGO BILATERALE (LETTERA V, PUNTO 3)".

Ebbene, l'odierno deducente contesta, impugna e disconosce, anche in questa sede, in radice le conclusioni cui è pervenuta la Commissione medica nel corso della procedura concorsuale de qua, siccome assolutamente erronee e frutto di una attività accertativa del tutto carente, lacunosa e superficiale.

Il sig. Mescia, lo si ribadisce, non è affetto da alluce valgo, tantomeno di natura bilaterale.

Sarebbe stato sufficiente eseguire gli accertamenti prescritti dalla direttiva ministeriale più volte richiamata per verificare che il ricorrente è affetto da una modesta deviazione peroneale della falange, di nessun significato patologico ed, in ogni caso, assolutamente non grave.

Dimostrazione di ciò è ricavabile dalle risultanze mediche degli accertamenti eseguiti dal ricorrente anche presso strutture pubbliche (Ospedali Riuniti di Foggia) che si producono unitamente al presente ricorso (all.ti n. 13 e 17 al ricorso principale).

Peraltro, tale difetto non è contemplato fra quelle che comportano l'inidoneità fisica (e, quindi, l'esclusione dal concorso), e, pertanto, non potrebbe giammai essere posto alla base di un giudizio di inidoneità dal momento che non è consentito all'Amministrazione dare interpretazioni estensive o analogiche posto

che, per principio indiscusso, le cause di esclusione sono tipiche e tassative (cfr. ex multis Consiglio di Stato sez. III, 01/09/2017, (ud. 01/12/2016, dep. 01/09/2017), n.4165).

E, comunque, nel caso specifico, trattasi di mero inestetismo, non incidente sulla funzionalità del piede, come desumibile dal fatto che l'interessato presta servizio nell'Esercito Italiano.

Ebbene, per poter svolgere il proprio servizio il ricorrente è stato ed è sottoposto ad accertamenti medico-sanitari, onde verificarne periodicamente l'idoneità.

Ad ulteriore dimostrazione della illegittimità dell'avversato giudizio di inidoneità, si evidenzia anche che l'odierno ricorrente, nell'ambito del concorso di cui trattasi, superava brillantemente le prescritte prove di efficienza fisica.

Queste, in particolare, sono consistite in una serie di esercizi ginnici da ginnici, da superare in sequenza, fra i quali vi erano la corsa piana sulla distanza di mille metri ed il salto in alto.

Il ricorrente non solo ha superato le predette prove ma le prestazioni dallo stesso realizzate gli hanno consentito di guadagnare punti aggiuntivi.

In particolare, per quanto attiene alla corsa piana, da eseguirsi nel tempo massimo di minuti 3'50", è stata portata a termine dal sig. Mescia nel tempo di minuti 3'33", fatto che ha comportato l'attribuzione in favore dello stesso del punteggio di 0,5 (cfr. doc. all. n. 12 al ricorso principale).

Allo stesso modo, per quanto attiene al salto in alto, da eseguirsi all'altezza minima di cm 120, il sig. Mescia ha superato anche la prova con l'ostacolo all'altezza di cm 130, fatto che ha comportato l'attribuzione in favore dello stesso dell'ulteriore ed aggiuntivo punteggio di 1 (cfr. doc. all. n. 12 al ricorso principale).

Ebbene, le prestazioni del ricorrente confermano viepiù la piena idoneità psico-fisica dello stesso.

In caso contrario, ben difficilmente, infatti, l'odierno istante avrebbe potuto eseguire nelle brillanti modalità sopra enunciate gli esercizi di cui trattasi.

Anche tali incontestabili fatti sono stati totalmente ignorati dalla Commissione medica nell'emettere il giudizio finale di inidoneità.

Per tali ragioni le condizioni psico-fisiche del ricorrente, contrariamente a quanto immotivatamente affermato dalla commissione medica, sono conformi alle richieste della lex specialis del bando di concorso.

Emerge, quindi, la superficialità, il difetto di istruttoria e di motivazione, dell'impugnato verbale con il quale la commissione medica ha escluso in maniera frettolosa ed illegittima il sig. Mescia Massimo, impedendogli di accedere alle successive fasi concorsuali e quindi di ottenere una utile collocazione nella graduatoria che viene impugnata con i presenti motivi aggiunti, unitamente a tutti gli atti ed essa antecedenti e conseguenti, che risultano afflitti da illegittimità derivata conseguente agli atti impugnati col ricorso introduttivo.

Ed infatti, alla luce degli eccellenti punteggi riportati dal sig. Mescia tanto nelle prove preselettive quanto nei test fisici, se la commissione medica avesse effettuato con diligenza i test psicofisici, il ricorrente avrebbe certamente trovato una collocazione utile nella graduatoria finale, tale da consentirgli di poter essere assunto in servizio presso l'Arma dei Carabinieri, anche in virtù del punteggio conseguito in considerazione del fatto che dei 1242 posti disponibili per i soggetti nella condizione dell'istante (VFP1 o in rafferma annuale), sono stati decretati vincitori solo 1093 candidati.

Pertanto, in virtù dei vizi sopradetti, che certamente possono essere oggetto di rilievo e sindacato in sede giurisdizionale (cfr. Cons. Stato, sez. III, 11/7/2014, n. 3584; Cons. Stato, sez. III, 18/1/2012, n. 182; TAR Lazio- Roma, sez. I bis, n. 6238/2011), gli atti impugnati col presente ricorso per motivi aggiunti risultano illegittimi in via derivata, sussistendo un rapporto di consequenzialità immediata con gli atti impugnati col ricorso introduttivo, essendo diretta conseguenza di attività procedimentale della P.A., viziata per come già dedotto nel ricorso introduttivo (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, sez. VI, decisione 23/10/2007 n° 5559).

Si insiste nella già proposta istanza di misure cautelari collegiali già al vaglio di codesto Ecc.mo Collegio.

Sul fumus valga quanto esposto.

Il pregiudizio grave ed irreparabile e l'estrema gravità ed urgenza giustificano l'emissione di tutte le misure cautelari ritenute opportune ed idonee.

Sono già state avviate, infatti, le procedure per l'incorporamento dei soggetti dichiarati vincitori, come comprovato dall'avviso contenente "*PRESCRIZIONI PER I CANDIDATI DA INCORPORARE*", del 6.12.2018, pubblicato sul sito internet della procedura in pari data (all. n. 9) e dall' "*AVVISO INCORPORAMENTO*" (all. n. 10), parimenti odiernamente avversati.

Sicchè ultimate anche tali procedure concorsuali, si procederà alla attivazione dei corsi di allievo carabiniere.

Da questa circostanza, deriva la imminente ed irreparabile lesione alla sfera giuridica della ricorrente.

Evidente è il fatto che il ricorrente sarebbe stato collocato utilmente in graduatoria se non fossero intervenuti gli atti illegittimi impugnati col ricorso introduttivo e, pertanto, si è reso necessario proporre motivi aggiunti al fine di impugnare anche la graduatoria finale, non essendo stato inserito in graduatoria il sig. Massimo Mescia.

L'impugnato giudizio di non idoneità al servizio nell'Arma di Carabinieri preclude al ricorrente lo svolgimento di attività lavorativa, peraltro nello specifico ambito costituente la sua massima aspirazione personale, con ovvie ed irreversibili

Michele Novielli avvocato

ripercussioni negative sul piano patrimoniale e sul piano morale, e con frustrazione di diritti costituzionalmente garantiti e tutelati.

Tanto, in uno all'evidente fumus boni iuris ampiamente ricavabile dal contenuto della documentazione medica allegata al ricorso introduttivo, rilasciata anche da struttura pubblica, legittima il ricorrente a richiedere, come qui si insiste nel richiedere, e ad ottenere, l'ammissione in graduatoria con riserva, consentendogli la presenza a tutte le fasi formative e preparatorie, tra cui la partecipazione alla scuola di formazione, disponendo, eventualmente, una verifica ed, all'esito, ogni ulteriore adempimento istruttorio ritenuto opportuno.

In subordine si insiste nel chiedere di adottare la misura cautelare che dovesse essere ritenuta più idonea da codesto On.le TAR.

Istanza di notificazione mediante pubblici proclami

Le censure contenute nei motivi aggiunti interessano necessariamente tutti quei candidati inseriti nella graduatoria finale e per tale ragione diventa indispensabile integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i vincitori.

Il numero dei controinteressati rende sommamente difficile l'esecuzione delle notificazioni individuali nei modi ordinari, tenuto anche conto della difficoltà di reperire residenze ovvero domicili certi dei controinteressati stessi, con conseguente incertezza del buon esito della notifica.

Pertanto, si rende necessario procedere alla notifica de qua entro tempi celeri, dovendosi garantire ai controinteressati un tempo congruo per preparare le proprie difese, onde poter effettuare l'eventuale deposito di documenti e memorie nella Segreteria del TAR.

Ed infatti in materia di concorsi pubblici, ormai è prassi di codesto E.mo Tar Lazio (cfr. ordinanza n. 9506 del 7 novembre 2013; decreto del Presidente della Sez. III bis n. 23921/2013; ordinanza n. 1217/2014) autorizzare la notifica per pubblici proclami via internet, considerato anche il costo eccessivo della notifica per pubblici proclami nelle vie ordinarie sulla Gazzetta Ufficiale.

Tutto ciò premesso e considerato il ricorrente, come sopra difeso e rappresentato,

FA ISTANZA

affinché codesto Ecc.mo Tribunale Voglia autorizzare, ai sensi dell'art. 41 CPA, la scrivente difesa ad effettuare la notifica dei motivi aggiunti per pubblici proclami, anche mediante pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione resistente.

Tanto premesso, il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso, con riserva di proporre ulteriori motivi aggiunti all'esito del deposito in giudizio da parte

Michele Novielli avvocato

dell'amministrazione degli atti del procedimento, chiede che l'adito Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, voglia:

- in accoglimento del ricorso principale e dei motivi aggiunti, previa sospensione e concessione delle più idonee misure cautelari, annullare gli atti impugnati, con ogni conseguente statuizione, consentendo quindi al ricorrente di partecipare alle fasi del concorso successive all'accertamento dei requisiti psico-fisici, in modo da consentirgli di risultare utilmente collocato in graduatoria.

Con vittoria di spese e competenze di giudizio.

Si insiste, in via istruttoria, affinché venga disposta una verifica onde accertare la sussistenza, in capo al ricorrente, dei requisiti psicofisici richiesti dal bando di concorso, ordinando all'Amministrazione resistente il deposito di tutta la documentazione relativa alla procedura concorsuale, con riserva di ulteriori motivi aggiunti.

Produce i documenti di cui all'indice fascicolare.

Si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato e che trattandosi di ricorso in materia di impiego pubblico il valore del contributo unificato è di €. 325,00.

Salvis iuribus.

Roma/Bitetto (Ba), il 25 gennaio 2019

Avv. Michele Novielli